

TRIBUNALE DI BARI

QUARTA SEZIONE CIVILE

VERBALE DI COMPARIZIONE FIGURATA MEDIANTE

NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA

GIUDICE: Dott.ssa Assunta NAPOLIELLO

RG 12129/2019

UDIENZA DEL 06.07.2023

NEL GIUDIZIO TRA:

– attori –

Contro:

– convenuta –

Nonché contro:

* * * * *

Compare, per gli attori, l'Avv. (...), il quale, riportandosi alle
osservazioni formulate dal CTP dott. (...), allegate sub 9 alla relazione

di CTU, che qui si abbiano per ritrascritte, evidenzia che la CTU non ha compiutamente risposto al quesito dalla stessa indicato come n. 5, relativo al calcolo del TEG effettivamente applicato **rispetto** all'ipotesi di piano di ammortamento in capitalizzazione semplice.

In risposta al quesito n. 5, la CTU riferisce che: *"il TEG calcolato tenendo conto anche della differenza di costo è il TEG già calcolato per il piano di ammortamento contrattualizzato*

ed è pari al 6,49%". Purtroppo, la conclusione non è attendibile in quanto

contraddittoria. Infatti, a pag. 16 dell'elaborato peritale, la Consulente, scrive: *"Il*

TEG corrispettivo alla stipula e considerando il piano di ammortamento della banca è stato

calcolato nel seguente modo: - inserendo nel calcolo gli interessi corrispettivi, le spese di incasso

rata di € 5,00 cad., le spese di istruttoria di € 2.500,00, le spese di perizia di € 252,00 ed il

premio dell'Assicurazione Incendio Rischi Ordinari di € 1.455,00;". Ebbene, dalla analisi

delle voci di costo che concorrono alla formazione del TEG in capitalizzazione

semplice, sono riportati soltanto: **spese di incasso, istruttoria, perizia,**

assicurazione, per un ammontare complessivo di euro 4.207,00, MA NON

COMPAGNONO i 107.801,15 euro rilevati dalla CTU quale costo ulteriore da

considerare nel calcolo del TEG come da quesito, corrispondenti ai

maggiori interessi corrisposti rispetto alla ricostruzione del piano di

ammortamento in capitalizzazione semplice (pagine 16-17 della relazione,

"la differenza di costo tra i due piani di ammortamento, in termini di interessi corrispettivi, è

pari ad euro 107.801,15"). Pertanto risulta non corretta e contraddittoria

l'affermazione secondo cui *"il TEG calcolato TENENDO CONTO*

ANCHE DELLA DIFFERENZA DI COSTO è il TEG già calcolato per il piano

di ammortamento contrattualizzato ed è pari al 6,49%".

La conclusione pacifica è che la Consulente **non ha calcolato il TEG tenendo**

conto anche del costo occulto, ma ha riportato lo stesso TEG in cui manca l'importo di 107.801,15 euro.

Quanto innanzi perché la CTU omette un ulteriore passaggio al fine della verifica della usurarietà del contratto oggetto di causa, ovvero il riportare il risultato ottenuto dalla ricostruzione del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice, con le condizioni effettivamente praticate dalla Banca nel rapporto di finanziamento, ovvero con quanto effettivamente il Cliente-attore ha pagato, nonché il ricalcolo del TAN come da algoritmo esposto sia in CTP che nelle osservazioni. Ciò avrebbe

condotto a rilevare che rispetto ad un regime di capitalizzazione semplice del piano di ammortamento, il tasso corrispettivo applicato al contratto sarebbe del 14,9789%, e che pertanto è ultroneo persino il calcolo del TEG, che includendo le spese è superiore allo stesso TAN (Tribunale di Latina, Sent. n. 118 del 19.01.2023).

SI CHIEDE, pertanto, la CTU renda chiarimenti e completi la risposta al quesito n. 5, ovvero affinché, come da quesito, "Accerti e dica se il TEG calcolato tenendo conto anche della differenza di costo come identificata al punto che precede, sia superiore al Tasso Soglia Usura vigente alla stipula" e in caso affermativo provveda ai ricalcoli indicati nel medesimo quesito, omissi nella relazione perché ritenuti dalla stessa CTU non necessari.

Bari 5 luglio 2023

N. R.G. 12129/2019



TRIBUNALE DI BARI

Quarta Sezione

Il Giudice, Dott.ssa Assunta Napoliello

dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza celebrata con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 ed in vigore dall'1.01.2023, ossia con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;

letti gli atti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti, ritenuta la necessità, dispone che il ctu nominato risponda ai chiarimenti come richiesti da parte attrice nelle note di udienza depositate il 5.7.2023.

Concede al ctu termine sino al 30.9.2023 per inviare alle parti le proprie conclusioni, ulteriore termine q queste di gg. 20 per eventuali osservazioni e successivo termine al di gg 20 al ctu per il deposito dell'elaborato finale.

Rinvia per il prosieguo all'udienza del 7.12.2023.

Si comunichi.

Bari, 06/07/2023

Il Giudice

Dott.ssa Assunta Napoliello